

Regolamento generale per la verifica e la convalida delle asserzioni ambientali sul contenuto di materiale riciclato nei prodotti per le costruzioni

Il presente documento è stato approvato dal Direttore.

0 STORIA

Questa Edizione 4 - 25 marzo 2019 del *Regolamento generale per la verifica e la convalida delle asserzioni ambientali sul contenuto di materiale riciclato nei prodotti per le costruzioni* pubblicato da IGQ.

Questo regolamento non si applica ai prodotti di acciaio e di alluminio e sue leghe, per i quali si rimanda agli specifici regolamenti.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Regolamento è stabilire criteri e modalità per la verifica e per la convalida delle asserzioni relative al contenuto di materiale riciclato nei prodotti per le costruzioni sulla base di quanto previsto dalla norma ISO 14021:2016 – *Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di tipo II)*.

Ogni impresa ha libero accesso alla verifica e convalida, senza alcun tipo di discriminazione e senza che vengano poste in atto condizioni indebite di tipo finanziario o d'altro tipo.

L'IGQ è responsabile di tutti gli stadi dell'attività, dalla valutazione iniziale alla successiva convalida.

L'IGQ non può fornire consulenza d'alcun tipo all'Azienda per la predisposizione e la messa a punto del sistema di determinazione del contenuto di materiale riciclato nei prodotti di propria produzione.

Tutti gli atti relativi alla pratica di verifica e convalida della asserzione vengono svolti con garanzia di riservatezza da parte dell'IGQ. Solo l'autorità competente ha libero accesso a ogni informazione relativa ai suddetti atti.

La verifica e la convalida sono subordinate al pagamento di quanto previsto dalle condizioni economiche stabilite.

2 TERMINI, DEFINIZIONI E SIMBOLI

2.1 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente schema si applicano i termini e le definizioni della norma ISO 14021, oltre a quelle sotto riportate.

2.1.1 Contenuto riciclato

Frazione di materiale riciclato contenuto in un prodotto fornito al mercato.

2.1.2 Materiale pre-consumatore

Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. E' escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado essere recuperati nello stesso processo che li ha generati (quindi i recuperi interni vanno esclusi dal computo del materiale riciclato contenuto nel semilavorato).

2.1.3 Materiale post-consumatore

Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

2.2 SIMBOLI

- **CR_{pre}** - Contenuto di materiale riciclato pre-consumatore nel prodotto finito.
- **CR_{post}** - Contenuto di materiale riciclato post-consumatore nel prodotto finito.
- **FR_{int}** - Frazione di materiale riciclato nei prodotti.
- **F_{pre}** - Frazione di materiale riciclato pre-consumatore.
- **F_{post}** - Frazione di materiale riciclato post-consumatore
- **P_{int}** - Totale prodotti fabbricati all'interno in t.
- **M_{pre}** - Materiale riciclato pre-consumatore acquisito in t.
- **M_{post}** - Materiale riciclato post-consumatore acquisito in t.
- **M_{tot}** - Quantità totale di materiale riciclato impiegato
- **Rpre_{im}** - Rimanenze di materiale riciclato pre-consumatore per l'anno considerato in t.
- **Rpre_{imp}** - Rimanenze di materiale riciclato pre-consumatore per l'anno precedente a quello considerato in t.
- **Rpost_{im}** - Rimanenze di materiale riciclato post-consumatore per l'anno considerato in t.
- **Rpost_{imp}** - Rimanenze di materiale riciclato post-consumatore per l'anno precedente a quello considerato in t.

3 REQUISITI DEL SISTEMA DI DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI MATERIALE RICLATO NEI PRODOTTI

3.1 FLUSSO DEI MATERIALI

L'Organizzazione deve definire in forma schematica il flusso dei materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti per i quali richiede la convalida.

3.2 MATERIALI

L'Organizzazione deve rendere disponibile i dati quantitativi e qualitativi relativi a:

- materiali impiegati per la produzione interna dei prodotti individuando quelli riciclati pre-consumatore e quelli riciclati post-consumatore;
- prodotti fabbricati;
- semilavorati di origine esterna impiegati;
- prodotti di origine esterna acquisiti.

3.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E DISTINZIONE DEL CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO DEI PRODOTTI.

Il contenuto di materiale riciclato del prodotto finito è funzione dei dati caratteristici del processo di produzione cui al punto 4.2.

Il periodo da considerare è un anno di produzione.

La procedura di calcolo, con riferimento al documento "Calcolo del contenuto di materiale riciclato nei prodotti di produzione interna", che viene allegato in formato Excel, si articola secondo il seguente processo:

$$M_{tot} = (M_{pre} + Rpre_{im} + Rpre_{imp}) + (M_{post} + Rpost_{im} + Rpost_{imp}) \quad (1)$$

$$FR_{int} = \frac{P_{int}}{M_{tot}} \quad (2)$$

$$F_{pre} = \frac{M_{pre} + R_{pre_{im}} + R_{pre_{imp}}}{M_{tot}} \quad (3)$$

$$F_{post} = \frac{M_{post} + R_{post_{im}} + R_{post_{imp}}}{M_{tot}} \quad (4)$$

$$CR_{pre} = FR_{int} * F_{pre} \quad (5)$$

$$CR_{post} = FR_{int} * F_{post} \quad (6)$$

Attraverso questa procedura è possibile valutare CR_{pre} e CR_{post} che rappresentano le frazioni di materiale riciclato presenti nei prodotti di produzione interna.

Qualora l'Organizzazione disponga di più di un impianto per la fabbricazione dei prodotti finiti, la stima sopra indicata va effettuata considerando singolarmente i dati caratteristici dei singoli impianti.

Qualora i prodotti finiti vengano realizzati anche con semilavorati di produzione esterna oppure vengano acquisiti prodotti finiti di produzione esterna, per i quali sia noto e convalidato il contenuto di materiale riciclato, il calcolo del contenuto di riciclato considererà il loro peso sul prodotto finito.

4 PROCESSO DI VERIFICA E DI CONVALIDA

4.1 DOMANDA

Per accedere alla verifica e alla convalida l'Organizzazione richiedente deve presentare domanda all'IGQ fornendo la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

1. l'asserzione relativa al contenuto di materiale riciclato nel prodotto, firmata dal rappresentante legale dell'Organizzazione o dalla persona delegata allo scopo;
2. la documentazione riportante i dati utilizzati per la determinazione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto:
 - quantità di materiali riciclati acquisiti nell'anno;
 - distinzione delle masse di materiali pre-consumatore e di quelle post-consumatore facenti parte dei materiali acquisiti;
 - rimanenze dell'anno della stima e di quello precedente dei materiali riciclati;
 - quantità dei prodotti di produzione interna realizzata nell'anno oggetto della stima e, nel caso, la quantità totale di prodotti e la quantità di semilavorati e/o prodotti finiti acquisiti dall'esterno;
3. l'elenco delle linee di produzione dei prodotti a cui l'asserzione fa riferimento;
4. la procedura interna del sistema di determinazione del contenuto di materiale riciclato nei prodotti;
5. il nominativo della persona delegata alla gestione della procedura interna di determinazione del contenuto materiale riciclato nei prodotti;
6. ogni altra informazione che l'Organizzazione ritenga utile.

4.2 ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

Al ricevimento della domanda l'IGQ procede a:

- avvisare l'Organizzazione dell'accettazione della domanda o, se del caso, esporre le ragioni del suo rifiuto;
- descrivere all'Organizzazione le successive fasi del processo di verifica e convalida, indicando i nominativi del personale responsabile;
- richiedere all'Organizzazione eventuali ulteriori informazioni a sostegno della domanda;
- richiedere all'Organizzazione il pagamento degli importi stabiliti.

4.3 VERIFICA

La verifica consiste in due fasi distinte, denominate:

- analisi strategica;
- verifica ispettiva.

4.3.1 Analisi strategica

L'IGQ procede ad un dettagliato esame di conformità ai documenti applicabili della documentazione inviata dall'Organizzazione. L'IGQ può richiedere supplementi a tale documentazione.

In casi particolari l'IGQ può effettuare un incontro tecnico presso l'Organizzazione per:

- approfondire l'esame della documentazione;
- pianificare in modo adeguato la verifica ispettiva.

L'Organizzazione viene quindi informata delle eventuali carenze riscontrate.

4.3.2 Verifica ispettiva: analisi dei processi e analisi dei rischi

Il gruppo di valutazione comprende sempre almeno un valutatore competente nel settore di attività dell'Organizzazione. Un membro svolge il ruolo di responsabile del gruppo di valutazione ed opera come coordinatore del gruppo stesso.

In particolare l'Organizzazione deve assicurare che:

- le non conformità rilevate dall'IGQ nell'analisi strategica siano state rimosse;
- tutte le registrazioni relative all'applicazione del sistema di determinazione dell'origine del contenuto di materiale riciclato nei prodotti siano messe a disposizione del gruppo di valutazione;
- il gruppo di valutazione abbia libero accesso a tutte le aree e ai locali coinvolti nell'attività oggetto di verifica e convalida;
- il gruppo di valutazione sia seguito e assistito durante le verifiche dal personale competente delle aree da verificare, nonché dal responsabile del sistema di determinazione dell'origine del contenuto di materiale riciclato nei prodotti;
- siano messe in atto le misure necessarie affinché il gruppo di valutazione possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente.

Quando il gruppo di valutazione arriva presso l'Organizzazione, prima di iniziare le attività di valutazione, tiene una riunione con la Direzione o con i suoi diretti rappresentanti allo scopo di:

- illustrare chiaramente la procedura di valutazione;
- stabilire un canale ufficiale di comunicazione con la Direzione dell'Organizzazione;
- chiarire eventuali dubbi rispondendo a specifiche domande;
- sottolineare l'impegno di riservatezza per quanto riguarda i dati, i processi e le procedure dei quali prende visione durante la verifica di valutazione.

La valutazione comprende:

- la verifica della conformità delle procedure dell'Organizzazione e della loro completa ed efficace applicazione;
- la valutazione di tutti i dati utilizzati per la determinazione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna origine;
- l'individuazione dei materiali sui quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché di altri aspetti della procedura di valutazione che potrebbero generare errori nella determinazione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto;
- l'analisi del rischio legato ai dati che potrebbe condurre a inesattezze rilevanti nella asserzione di riciclato;
- la valutazione della rilevanza di ogni singola inesattezza e dell'insieme delle inesattezze non rettificata, tenendo conto di ogni materiale, dichiarazione inesatta o errore tale da poter dar luogo a un'inesattezza.

Alla fine del suo lavoro il gruppo di valutazione elabora i rilievi raccolti e stabilisce le conclusioni.

Quindi nel corso di una riunione finale il gruppo di valutazione notifica alla Direzione o al rappresentante della Direzione gli eventuali rilievi eseguiti ed espone la valutazione sulla conformità dei dati utilizzati per l'asserzione di riciclato del prodotto.

I rappresentanti dell'Organizzazione possono chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condividano i risultati della valutazione, manifestare le loro obiezioni.

I rilievi, le non conformità, le azioni correttive proposte e le eventuali obiezioni manifestate dall'Organizzazione sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di valutazione e presentate all'IGQ.

L'Organizzazione precisa le modalità ed i tempi entro i quali si impegna ad attuare le eventuali azioni correttive per soddisfare i requisiti.

Il responsabile del gruppo di valutazione consegna quindi all'Organizzazione il rapporto della verifica effettuata.

Qualora IGQ ritenesse di modificare una o più delle osservazioni fatte dal responsabile del gruppo di valutazione, l'Organizzazione ne sarà prontamente informata per iscritto.

L'Organizzazione deve dimostrare che le azioni correttive siano state tutte attuate entro i termini concordati.

L'IGQ può quindi procedere ad una nuova verifica di valutazione, parziale o totale.

La mancata attuazione delle azioni correttive comporta la sospensione dell'iter di verifica e convalida.

4.4 CONVALIDA E MARCHIO

La convalida, basata sulla conformità della procedura di valutazione e dei dati ai requisiti del presente Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti organi tecnici dell'IGQ.

L'IGQ informa tempestivamente l'Organizzazione che l'asserzione è stata convalidata e invia all'Organizzazione l'attestazione di convalida.

Su richiesta dell'Organizzazione e unitamente al rilascio della convalida, IGQ può predisporre un marchio di contenuto di riciclato. Tale marchio è stato predisposto sulla base di quanto definito dalla norma ISO 14021 e può essere utilizzato unicamente alle condizioni riportate nel "Regolamento per l'uso del marchio di certificazione IGQ" applicabile per la tipologia di prodotto.

5 VALIDITÀ DELLA CONVALIDA E DEL MARCHIO

La verifica è relativa ad un singolo anno solare.

Su richiesta dell'Organizzazione la verifica può essere ripetuta a scadenza annuale secondo i criteri e le modalità del presente Regolamento.

6 PUBBLICAZIONI

L'IGQ effettua il trattamento dei dati dell'Organizzazione nel rispetto dei disposti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Organizzazione può:

- dare notizia, con qualunque mezzo, della verifica e convalida ottenuta;
- rendere pubblica l'asserzione e il relativo attestato di convalida.

7 CASI DI NON CONVALIDA

L'IGQ non convalida l'asserzione nei seguenti casi:

- se le inadeguatezze nelle informazioni rese non consentono di pronunciarsi e le attività di verifica sono limitate a tal punto da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sulla asserzione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto;
- se l'Organizzazione rifiuta o pone ostacolo alle verifiche ispettive o nega l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche e della convalida;
- se l'Organizzazione omette di fare fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'IGQ;
- se la Società cui l'Organizzazione appartiene, è nel frattempo dichiarata fallita;
- se l'Organizzazione nega all'IGQ il consenso al trattamento o chiede la cancellazione dei dati personali.

L'attestato si conclude con un "giudizio negativo" nei seguenti casi:

- se evidenzia la presenza di inesattezze rilevanti sui dati utilizzati per la determinazione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto;
- se giudica che gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri di redazione della asserzione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto sono tali da portare potenzialmente a inesattezze rilevanti.

8 RICORSI E RECLAMI

Ogni ricorso contro le decisioni in materia di verifica e convalida deve essere indirizzato al Direttore dell'IGQ che lo inoltra al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a prenderlo in esame in conformità alla procedura dell'IGQ resa pubblica sul sito web www.igq.it.

Ogni reclamo relativo all'operato dell'ispettorato o dello staff tecnico dell'IGQ va inoltrato al Direttore dell'IGQ il quale è tenuto a prenderlo in considerazione in conformità alle procedure dell'IGQ stesso.

9 RESPONSABILITÀ CIVILE

L'IGQ non assume alcuna responsabilità civile per l'eventuale inosservanza da parte dell'Organizzazione delle condizioni collegate all'asserzione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto e relativo marchio definite contrattualmente con i propri clienti e/o per l'insorgere di danni secondo le disposizioni legislative vigenti.

La responsabilità di soddisfare l'asserzione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto e relativo marchio e di fornire le relative garanzie con prescrizioni di fornitura è esclusivamente dell'Organizzazione certificata.

10 ARBITRATO

Qualsiasi controversia tra l'IGQ e l'Organizzazione, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, con la sola eccezione delle controversie relative ai pagamenti dovuti a IGQ, che rimangono pertanto devolute alla cognizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà deferita a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio si riunirà a Milano e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto/equità.

11 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR

IGQ nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti all'Organizzazione cliente, garantisce il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR.)

La politica della privacy di IGQ e l'informativa da fornire agli interessati sono presenti sito IGQ alla pagina www.igq.it/privacy.

L'organizzazione si impegna a fornire, in nome e per conto di IGQ, a tutti i suoi dipendenti e collaboratori presenti agli audit la succitata informativa sulla privacy.